



CORTE DEI CONTI

DIREZIONE GENERALE GESTIONE RISORSE UMANE SERVIZIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Alle OO.SS.
FP CGIL, UIL PA, Confsal-Unsa e FLP
Loro Sedi

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19. Fruizione delle Ferie.

Con riferimento alla nota pervenuta da codeste OO.SS. in data 19 marzo 2020, si precisa quanto segue.

Con le Circolari n. 6, 7, 8 e 9, del 2020, ora compendiate nella circolare n. 11 del 2020 in data odierna, questa Amministrazione, ha diramato una serie di indicazioni sulle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per gli uffici e le strutture organizzative della Corte dei conti, sia in ambito centrale che territoriale, sulla base dei diversi provvedimenti governativi via via emanati, fino al recentissimo decreto-legge n. 18/2020.

In tali circolari è stata data priorità all'attivazione della modalità di lavoro agile, c.d. smart working, come misura utile a fronteggiare la situazione di emergenza, ora prevista fino al 15 aprile. Si tratta, quindi, di un intervento straordinario, limitato nel tempo e finalizzato a conciliare un'esigenza di tipo sanitario (limitare per quanto possibile la diffusione del contagio) con la prosecuzione delle attività lavorative, anche a distanza.

Tuttavia, il lavoro agile è comunque una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e recepisce interamente tutta la disciplina prevista dalla normativa e dai CCNL in materia di assenze, orari di lavoro, ferie, ecc.. Conseguentemente, anche allo smart working deve applicarsi la disciplina ordinaria per le ferie che prevede, per quelle pregresse, la possibilità di usufruirne, in caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo. Tra l'altro, la normativa,



CORTE DEI CONTI

così come richiamata dalle Circolari del Segretariato generale, non appare suscettibile di comportamenti non uniformi nella sua applicazione da parte dei responsabili degli uffici.

D'altra parte, considerata l'attuale sospensione generalizzata delle attività istituzionali, ad esclusione dei c.d. servizi essenziali, la disposizione sulle ferie pregresse da consumarsi entro il 30 aprile deve essere valutata anche in termini di opportunità in quanto, al termine dell'emergenza, la maggior parte del personale potrebbe coniugare ferie pregresse e ferie ordinarie e quindi usufruire di periodi molto lunghi di assenza dal lavoro, proprio nel momento in cui sarà necessario dare un maggior impulso alla ripresa delle attività, anche per recuperare l'inevitabile rallentamento del lavoro ordinario.

Come meglio esplicitato nella menzionata circolare n. 11, resta ferma la possibilità di valutare positivamente la richiesta di un differimento fino al 30 giugno c.a. in tutti i casi in cui si rilevi che il dipendente, durante il periodo di emergenza epidemiologica, non abbia effettivamente potuto usufruire delle ferie pregresse, perché in malattia o altri istituti incompatibili con il congedo ordinario.

Con riguardo, poi, al paventato rischio di disparità di trattamento nei diversi Uffici della Corte centrali e territoriali, legati all'adozione delle misure previste in tema di applicazione dello *smart working*, si precisa che trattasi, come più volte evidenziato anche nelle precedenti circolari di questo Segretariato generale, di valutazioni connesse alle specifiche modalità di svolgimento delle diverse attività lavorative, modalità ovviamente rimesse alla discrezionalità dei Vertici istituzionali dei singoli Uffici, sentiti i rispettivi Dirigenti e Funzionari preposti. D'altro canto, nell'attuale contesto emergenziale è inevitabile che possano essere soltanto i Vertici istituzionali - in ciò strettamente coadiuvati dai rispettivi Dirigenti, cui comunque spetta l'adozione degli atti esecutivi e la correlata vigilanza, poiché unici soggetti in possesso di tutte le informazioni necessarie per valutare in tempi rapidissimi le situazioni personali di ciascun dipendente - ad individuare le attività lavorabili a distanza da far confluire nel citato "documento unico" ed a stabilire il numero massimo di lavoratori autorizzabili, ferma restando la necessità di garantire comunque la funzionalità degli Uffici, seppur estremamente limitata ai soli servizi essenziali indifferibili.

Il Responsabile del Servizio
Luigi Galasso

